



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Centro Regionale di competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet Società Consortile per Azioni, (in breve BioTekNet S.c.p.a), con sede in Napoli (NA) – Modifiche di statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e adozione di patti parasociali

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 marzo 2017, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 42/2017 – Verb. 322

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

VISTO la relazione predisposta dalla Struttura di Particolare Rilievo Partecipazioni Societarie e Convenzioni della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0016659 del 9 marzo 2017;

CONSIDERATO che in data 14 dicembre 2007 il CNR ha partecipato alla costituzione della Società Consortile per Azioni “Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet” (in breve “BioTekNet S.c.p.a.”) (di seguito “BioTekNet” oppure “Società”), con sede in Napoli, con quota di €98.000,00 al capitale sociale che ammonta a €700.000,00 (pari al 14%);

VISTA la propria delibera n. 149/2006 del 6 settembre 2006;

VISTA la propria delibera n. 33/2007 del 21 febbraio 2007;

CONSIDERATO che la Società, con compagine esclusivamente pubblica, ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, formazione, consulenza e trasferimento tecnologico nel settore delle biotecnologie, intese, nel senso più ampio, come l’utilizzo di sistemi biologici per la produzione di beni e servizi, con l’obiettivo di mettere a sistema e sviluppare, attraverso una gestione integrata, le competenze e professionalità dei soci in un settore strategico per lo sviluppo economico e industriale della Regione Campania e del Paese;

VISTA la compagine della Società che è rimasta invariata dalla costituzione della stessa, ovvero:



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Socio	Azioni	Capitale	Percentuale
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (ex Seconda Università degli Studi di Napoli)	259.000	259.000,00	37,00%
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	210.000	210.000,00	30,00%
Consiglio Nazionale delle Ricerche	98.000	98.000,00	14,00%
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli	70.000	70.000,00	10,00%
Università degli Studi del Sannio	45.000	45.000,00	6,50%
Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale	17.500	17.500,00	2,50%
Totale	700.000	700.000,00	100%

CONSIDERATO che il Presidente della Società, con nota del 22 dicembre 2016, ha convocato l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria inizialmente per il 14 febbraio 2017, successivamente rinviata al 14 marzo 2017 e rinviata di nuovo per dare tempo a tutti i soci di svolgere l'iter interno autorizzativo per l'adeguamento dello statuto a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO il documento illustrativo delle attività della Società trasmessa dalla stessa;

CONSIDERATO che il predetto decreto legislativo n. 175/2016 (indicato di seguito anche come Testo Unico) (entrato in vigore il 23 settembre 2016), che ha riordinato la legislazione sulle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, dispone una serie di abrogazioni di norme il cui coordinamento era divenuto sempre più arduo per gli operatori del settore;

VISTO il testo del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo si applica alla costituzione di società da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta";

CONSIDERATO che il decreto legislativo mira a rispondere ad una serie di carenze del sistema previdente e che va visto in connessione con una serie di altri atti normativi e che, inoltre, le disposizioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



CONSIDERATO che il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175), si orienta nel senso di un ridimensionamento dell'intervento pubblico diretto nel mercato, ridefinendo limiti di azione, obblighi e responsabilità di ministeri, regioni, enti locali, enti pubblici economici ed autorità portuali titolari di partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che, con il Testo Unico il Governo, dopo un'istruttoria complessa, arricchita dai pareri del Parlamento, del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata, ha dato attuazione all'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che l'intervento normativo riconduce in un quadro organico alcune puntuali disposizioni legislative già vigenti volte a disciplinare l'uso, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dello strumento societario e che inoltre, sono introdotti una serie ulteriore di divieti, obblighi e controlli che rendono giuridicamente rilevante e sanzionabile l'abuso delle partecipazioni pubbliche;

CONSIDERATO che allo stesso tempo viene definito un vero e proprio statuto normativo delle società a controllo pubblico e, più in generale, delle società che siano anche solo partecipate da Pubbliche Amministrazioni riguardo a una molteplicità di profili, come, per esempio: i limiti alla costituzione di nuove società ed al mantenimento delle partecipazioni eventualmente già possedute; l'organizzazione interna delle società, la loro gestione, la disciplina dei requisiti e dei compensi degli amministratori, la disciplina del personale, la responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate; il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società stesse, la crisi di impresa;

CONSIDERATO che l'analisi del decreto legislativo n. 175/2016 evidenzia come i criteri indicati per la revisione delle partecipazioni non siano coerenti con le finalità istituzionali tanto degli Enti Pubblici di Ricerca quanto delle Università e che induce a ritenere che lo stesso sia essenzialmente indirizzato alle società partecipate da Enti Pubblici territoriali e costituite per l'organizzazione e la gestione di beni e servizi;

CONSIDERATO che a seguito della sentenza n. 125/2015 della Corte Costituzionale, la quale si è espressa sull'*iter* di approvazione della sopra citata Legge delega n. 124/2015, il Ministero competente dovrà emanare una serie di decreti correttivi per sanare gli aspetti critici sottolineati Corte stessa;

CONSIDERATO che il Testo Unico è maggiormente indirizzato alle società in controllo pubblico, ovvero le società nelle quali una Pubblica Amministrazione eserciti i poteri di controllo come definiti dall'art. 2359 del Codice Civile e che si applica una disciplina di carattere più marcatamente derogatorio del regime ordinario di diritto commerciale;

CONSIDERATO che nelle società nelle quali, invece, le Pubbliche Amministrazioni non hanno il potere di definire le scelte strategiche, proprio del soggetto controllante, le deroghe al diritto commerciale comune appaiono più limitate e che pur tuttavia sono imposti puntuali obblighi al titolare della partecipazione pubblica;

CONSIDERATO che nell'ambito dei sopra citati decreti correttivi che si rendono necessari è stato prospettato da parte della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca e la Conferenza dei Retori delle Università Italiane (CRUI), tra altri, la possibilità di esclusione di tali soggetti



dall'applicazione del decreto stesso, sulla base di precise osservazioni riguardo alla difficile applicabilità del decreto ai soggetti pubblici che partecipano a società senza scopo di lucro;

CONSIDERATO che, nonostante la possibilità di esclusione delle Società Consortili partecipate dagli Enti Pubblici di Ricerca e dalle Università pubbliche dall'ambito di tale decreto, alcune società partecipate, maggiormente quelle a totale partecipazione pubblica, ritengono comunque necessario provvedere ad alcuni degli adeguamenti previsti dal decreto, tra i quali l'adeguamento degli statuti previsti dall'articolo 17 del decreto;

CONSIDERATO che, a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi il 17 febbraio 2017, è molto probabile che verranno apportate delle modifiche sostanziali (ad esempio una modifica alla disposizione del Testo Unico che impone, come regola generale, quella secondo cui l'Organo amministrativo deve essere costituito di norma da un Amministratore Unico);

CONSIDERATO che la compagine di BioTekNet S.c.p.a, come sopra indicata, è interamente pubblica e che la Società ha ravvisato la necessità di procedere all'adeguamento dello statuto;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 175/2016 prevede una ricognizione straordinaria delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni inizialmente prevista entro il 23 marzo 2017 che ora è slittata al 30 giugno 2017, a seguito di approvazione in tal senso da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione tenutasi il 17 febbraio 2017;

VISTO il testo di statuto vigente di BioTekNet con l'evidenziazione delle modifiche proposte;

VISTA l'illustrazione delle modifiche proposte, con opportuni commenti e/o chiarimenti, fornita dalla Struttura scrivente;

VISTO che le modifiche riguardano gli articoli 3, 10, 11, 14, 16, 21 22, 23, 24 25, 26, 27 (eliminato), 28 (eliminato), 29 (ora 27), 30 (ora 28), 32 (ora 30), 33 (ora 31), 34 (ora 32), 35 (ora 33),

CONSIDERATO che viene proposta l'eliminazione dallo statuto degli articoli 27 e 28 disciplinanti il Comitato Tecnico-Scientifico e che allo stesso tempo viene proposta l'adozione di patti parasociali che sostanzialmente riportano quanto previsto dallo statuto vigente in merito al Comitato Tecnico-Scientifico;

VISTO il testo dei patti parasociali proposto;

CONSIDERATO che lo "spostamento" di un Comitato o similari dallo statuto ai patti parasociali non determina una distorsione di legge in quanto ciò risulta possibile in mancanza di previsioni di legge e/o normative contrarie;

CONSIDERATO, inoltre, che il legislatore non ha completamente soppresso il Comitato o similari ma ne ha previsto una riduzione per cui, come avviene, nel caso di cui trattasi, trattandosi di Organismo senza potere di gestione ed a costo zero per la Società, se ne ritiene possibile la sussistenza e l'inclusione nei patti parasociali fino al consolidamento di orientamenti giurisprudenziali contrastanti;

VISTO il parere della Struttura proponente in merito a quanto proposto;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la comunicazione del 15 febbraio 2017 del Dipartimento Scienze Biomediche, cui afferisce la Società per macro area, con la quale ha espresso parere favorevole in merito a quanto prospettato, prendendo atto che le modifiche proposte sono mirate ad adeguare lo statuto a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 175/2016;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 21 marzo 2017 con verbale n. 1543;

CONSIDERATA la necessità di procedere;

DELIBERA

1. L'approvazione delle modifiche di statuto del Centro Regionale di competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet Società Consortile per Azioni, (in breve BioTekNet S.c.p.a), con sede in Napoli (NA), agli articoli 3, 10, 11, 14, 16, 21 22, 23, 24 25, 26, 27 (eliminato), 28 (eliminato), 29 (ora 27), 30 (ora 28), 32 (ora 30), 33 (ora 31), 34 (ora 32), 35 (ora 33), ai fini dell'adeguamento dello Statuto stesso a quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
2. l'approvazione del testo dei patti parasociali che la Società si propone di adottare, nella formulazione prospettata;
3. la delega al Presidente per approvare, attraverso apposito decreto, altre eventuali modifiche che si rendano necessarie in sede di adozione del nuovo testo di statuto e dei patti parasociali.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo
Inguscio

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto

LR